

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MORGEX E LA FONDAZIONE "Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS" PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 DEL PROGETTO N. 1501 "Famille à la montagne entre nature et culture" (CUP I26J16000970007).

TRA

il Comune di Morgex (di seguito, per brevità, "Comune"), codice fiscale n. 00104810072, in persona del Sindaco, Lorenzo GRAZIOLA, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24.4.2017.

E

la Fondazione "Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS", codice fiscale n. 91022420078, (di seguito, per brevità "Fondazione"), con sede in Morgex, Place de l'Archet, 6, rappresentata dal proprio Presidente, prof. Bruno Germano, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 10.4.2017

(Nel seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE:

- la Fondazione, istituita con legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n.º 33 del 23 agosto 1991, su iniziativa della Giunta regionale della Valle d'Aosta e della famiglia Sapegno, «per onorare e perpetuare la memoria del Prof. Natalino Sapegno», ha per Statuto gli scopi di:

promuovere gli studi e le ricerche nell'ambito delle letterature italiana e francese;

favorire l'accesso dei giovani alle discipline umanistiche e creare le condizioni per un rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola, in particolare istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi e ricercatori e promuovendo iniziative di aggiornamento degli insegnanti;

favorire lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo oltre che valdostano, anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità di formazione e promozione culturale;

favorire ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, in particolare promuovendo e organizzando, anche con enti pubblici e privati italiani e stranieri, convegni, seminari, incontri di interesse culturale e scientifico.

- nell'ambito del Programma di Cooperazione territoriale transfrontaliera INTERREG V-A Italia/Francia Alcotra 2014/2020 (di seguito, per brevità, Programma), il comune di Morgex è capofila del progetto n. 1501 "Famille à la montagne entre nature e culture", di seguito per brevità "FAMILLE À LA MONTAGNE", il quale prevede come partner di progetto la Commune du Grand-Bornand e la Struttura Aree protette, Assessorato Agricoltura e risorse naturali, della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- la Fondazione è stata individuata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28 dicembre 2015, quale soggetto attuatore di alcune attività come meglio dettagliato nel fascicolo progettuale ;

- il progetto FAMILLE À LA MONTAGNE, così come descritto nella documentazione ufficiale, intende perseguire l'obiettivo generale di "Rafforzare e diversificare l'offerta turistica famiglia facendo leva sul binomio natura e cultura", al fine di conseguire:

a. una montagna più vissuta, più compresa, più amata, più ricercata, dalla popolazione, dai turisti - specie le famiglie - dai visitatori, durante tutto l'anno;

b. una montagna protagonista del proprio futuro, grazie ad una visione integrata dello sviluppo che coinvolge le forze vitali del territorio (istituzionali, economiche, culturali, scientifiche, creative).

- l'approvazione del progetto FAMILLE À LA MONTAGNE è stata notificata dall'Autorità di gestione in data 28 novembre 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- Premesse -

Le premesse, gli atti ivi menzionati ed il fascicolo progettuale del progetto FAMILLE À LA MONTAGNE inclusi i suoi allegati sono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2

- Oggetto -

Oggetto della convenzione è la delega da parte del Comune alla Fondazione e relativa disciplina dei rapporti tra le parti per l'attuazione di parte delle attività previste dal progetto FAMILLE À LA MONTAGNE.

Articolo 3

- Impegni della Fondazione -

Nell'ambito del progetto FAMILLE À LA MONTAGNE, la Fondazione si impegna a gestire e coordinare la realizzazione di parte delle attività di competenza del Comune qui di seguito dettagliate, secondo le modalità e i tempi previsti nel fascicolo progettuale:

	ATTIVITA'	AZIONE
WP0	Preparazione del progetto	- preparazione del progetto
WP1	Coordinamento e gestione transfrontaliera	- coordinamento e gestione transfrontaliera
WP1	Gestione locale	- coordinamento e gestione delle azioni - sostegno giuridico e amministrativo - supporto gestione finanziaria
WP1	Laboratorio famiglia: strategie	- supporto tecnico-scientifico e stesura delle schede finali
WP2	Alcotra Mountain is Family	- video e brochure transfrontalieri
WP2	Famille Web	- aggiornamento sito web Fondazione
WP2	Comunicazione	- addetto stampa - flyers
WP2	Poli d'attrazione: identità grafica	- supporto grafico - pannelli percorsi passeggino e portatori i handicap
WP3	Poli d'attrazione	- creazione e fornitura installazioni sensoriali - sagome personaggi - people counter
WP4	Laboratorio Famiglia: offerta turistica	- formazione operatori turistici e operatori

		<p>economici</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione specifica operatori Morgex - scambi di classi - soddisfazione clienti: creazione questionari, realizzazione inchiesta, analisi, software/hosting, elaborazione dati - percorsi passeggino: supervisione - settimana Famiglia test: supervisione - realizzazione APP reportage famiglia: raccolta esperienze
WP4	Settimana Famiglia test tra natura e cultura	<ul style="list-style-type: none"> - atelier per famiglie - atelier giovani artisti: rimborsi e opere d'arte
WP4	Atelier per famiglie 4 stagioni	<ul style="list-style-type: none"> - atelier per bambini e famiglie - atelier scuola: animazione teatrale bambini scuole Morgex - atelier scuola: inclusione portatori di handicap
WP4	Creazione di un'offerta per le famiglie	<ul style="list-style-type: none"> - animazione territoriale presso strutture ricettive - attività intorno al libro: incontri con l'autore, letture e musiche nel parco, concorso di scrittura e disegno
WP4	Evento famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - evento cosplay

Nello svolgere le attività di cui sopra la Fondazione deve:

- rendicontare ai costi reali, secondo le modalità definite dal Programma in merito all'ammissibilità delle spese e alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse;
- effettuare attività di reporting (report economico e finanziario) in tempo utile a consentire al Comune di predisporre le rendicontazioni periodiche nel rispetto delle scadenze di rendicontazione fissate per il progetto e secondo quanto indicato, a livello di modulistica, dalla Guida di Attuazione del Programma approvata dal Comitato di Sorveglianza, con specifico riferimento a quanto previsto per i soggetti attuatori;
- fornire al Comune, entro le scadenze fissate dall'Autorità di Gestione, i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e trasmettere rapporti trimestrali sull'avanzamento dell'attività ed una relazione finale, contenente le risultanze tecniche del lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti con le modalità e sulla modulistica richiesta dal Comune o predisposte dal Programma, con specifico riferimento a quanto previsto per i soggetti attuatori;
- tenere costante ed aggiornata evidenza contabile sulla base delle indicazioni relative alle procedure di rendicontazione della spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea;
- attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni afferenti al progetto definite dal Programma nonché contenute nelle piste di gestione e controllo, alle normative regionali, statali e comunitarie, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici, settori sensibili o in crisi, e pari opportunità di genere;
- predisporre le specifiche check-list di autocontrollo definite dal Programma in materia di forniture, lavori e servizi;
- consentire al Comune di effettuare il controllo sull'attuazione delle attività oggetto della convenzione e sull'utilizzo dei fondi erogati;
- accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e di Programma sull'attuazione delle attività della presente convenzione;
- conservare la documentazione contabile ed amministrativa del progetto, sotto forma di originale o copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006, per i tre anni successivi

all'ultimo pagamento effettuato dalla Commissione europea in relazione al progetto e comunque fino al 31 dicembre 2025;

- concedere accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il progetto nel rispetto della normativa vigente;
- consentire l'accesso ai terreni e agli edifici e consentire l'attuazione di misurazioni e analisi correlate al progetto.

Articolo 4

- Impegni del Comune -

Il Comune si impegna a:

- corrispondere a Fondazione, a copertura dei costi effettivamente da questa sostenuti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, una somma complessiva non superiore ad euro 451.350,00 (quattrocentocinquantunmilatrecentocinquanta/00);
- riconoscere le spese già sostenute da Fondazione e riconducibili al progetto FAMILLE À LA MONTAGNE, nei limiti e secondo le modalità definite dal Programma;
- curare i rapporti istituzionali con i partner e le strutture di cooperazione del Programma;
- svolgere gli adempimenti istituzionali in qualità di capofila di progetto;
- dare tempestiva comunicazione alla Fondazione di ogni informazione utile all'attuazione, gestione e controllo dell'intervento;

Articolo 5

- Modalità per l'attuazione degli interventi -

I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e alle norme comunitarie, nazionali e regionali. I costi devono essere pertinenti, effettivi, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittimi, contabilizzati, contenuti nei limiti autorizzati e documentati con giustificativi originali opportunamente annullati. Per le specifiche modalità di rendicontazione, si rimanda ai documenti predisposti dal Programma, quali la Guida di Attuazione.

Saranno inseriti nelle dichiarazioni di spesa e ammessi a finanziamento solo i lavori, le forniture, i servizi e gli incarichi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 6

- Durata della convenzione -

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza al termine del progetto, così come definito nella Convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta dalla Regione con l'Autorità di gestione. Eventuali proroghe concesse dall'Autorità di gestione saranno tempestivamente comunicate alla Fondazione.

Articolo 7

- Circuiti finanziari -

Per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3, il Comune corrisponderà alla Fondazione la somma massima complessiva di € 451.350,00 (quattrocentocinquantunmilatrecentocinquanta/00).

In linea con il cronoprogramma di spesa e compatibilmente con la disponibilità di bilancio e di cassa del Comune, tale somma sarà erogata indicativamente dal Comune come segue:

- una prima tranche di acconto, di circa 18,50% pari a € 83.800,00 (euro ottantatremilaottocento/00) a seguito della firma della presente convenzione, del ricevimento dell'anticipo del 10% dei fondi FSER e CPN e dietro formale dichiarazione di inizio attività;
- ulteriori tre tranches nel corso dell'anno 2018 - ad inizio, a metà e a fine anno, per un ammontare di circa 42,00% pari a € 190.000,00 (centonovantamila/00). L'ultima tranche relativa al 2018 sarà versata al raggiungimento di almeno il 50% della spesa certificata;
- ulteriori tre tranches nel corso dell'anno 2019, sempre a condizione che sia stato raggiunto almeno il 50% della spesa certificata, - ad inizio, a metà e a fine anno, per un ammontare di circa 31,00%, pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00).

L'ultima tranche relativa al 2019 sarà versata al raggiungimento di almeno l'80% della spesa certificata;

- il saldo finale nel corso dell'anno 2020 a conclusione delle attività fino ad un massimo della somma residua, pari a € 37.550,00 (trentasettecinquecentocinquanta/00).

I saldi annuali successivi all'acconto e il saldo finale saranno erogati dietro presentazione dell'evidenza documentale di tutte le spese effettivamente sostenute previo annullamento degli originali, delle procedure di aggiudicazione laddove applicabile e delle relazioni periodiche sulle attività svolte. Tali giustificativi di spesa e di pagamento, nonché di espletamento delle procedure di aggiudicazione/affido, a supporto delle attività effettivamente svolte, saranno emessi dalla Fondazione e vistati per la regolarità dal Comune, nel rispetto delle scadenze di rendicontazione fissate dal Programma.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dai soggetti preposti, talune delle spese rendicontate dalla Fondazione non venissero ammesse a finanziamento a causa del mancato rispetto delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici o, comunque, per cause addebitabili alla Fondazione medesima, quest'ultima si impegna a restituire tali somme, previa richiesta del Comune.

Articolo 8

- Modifiche progettuali e decurtazione dei fondi attribuiti al progetto -

Qualsiasi modifica apportata alle finalità dell'operazione, alla localizzazione delle attività, al calendario e alle previsioni di spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Quest'ultimo si riserva la facoltà di non versare, in toto o in parte, i fondi stanziati dal progetto in caso di inosservanza della presente clausola.

Qualsiasi ritardo nell'attuazione del progetto deve essere comunicato tempestivamente al Comune. Il mancato rispetto del calendario di spesa, in conformità alle regole applicabili al Programma e al progetto, può comportare una riduzione degli stanziamenti. La mancata realizzazione dell'operazione comporta il disimpegno automatico delle risorse.


La Fondazione s'impegna a finanziare con risorse proprie gli stralci di progetto eventualmente non coperti con le risorse stanziare o disimpegnate dalla Regione o dal Programma.

Eventuali ulteriori interventi necessari alla realizzazione del progetto e condivisi ed approvati in seno al comitato di pilotaggio, così come risulterà dai verbali delle riunioni di partenariato transfrontaliero, potranno essere affidati alla Fondazione nei limiti degli stanziamenti inizialmente previsti dietro formale autorizzazione del Comune.

Articolo 9

- Stabilità dell'operazione -

La Fondazione si impegna a non apportare modifiche sostanziali alle attività, per un periodo di 5 anni dalla chiusura dell'intervento, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico. La mancata osservanza della clausola può comportare la



restituzione delle somme indebitamente percepite secondo la vigente normativa sui fondi strutturali (artt. da 98 a 102 del Reg. (CE) n. 1083/06).

Articolo 10

- Obbligo di riservatezza -

Ciascuna delle Parti si impegna, salvo consenso scritto dell'altra Parte, a mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, relative all'altra Parte, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui ciascuna Parte venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della convenzione (di seguito, "Informazioni").

Inoltre, alle Parti sarà proibito utilizzare in tutto o in parte le Informazioni per scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione. La suddetta clausola di riservatezza non si applicherà relativamente a quelle informazioni: i) che siano già di pubblico dominio al momento della stipula della convenzione, o che divengano pubblicamente note nel corso della collaborazione, senza che nessuna delle Parti abbia violato l'obbligo di mantenere la riservatezza, o ii) che fossero già note ad una Parte al momento della stipula della convenzione, o che nel corso della collaborazione siano state portate a conoscenza di una Parte da terzi, senza che sia stato violato l'obbligo di mantenere la riservatezza, o iii) che una Parte abbia sviluppato o sviluppato indipendentemente dall'informazione resa accessibile.

Le Parti garantiranno che i loro dipendenti, rappresentanti, consulenti ed altro personale avente accesso a tali informazioni si assumano lo stesso impegno di riservatezza. E' altresì esclusa la possibilità da parte della Fondazione di divulgare le informazioni di cui sopra anche dopo la cessazione della convenzione, salvo preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 11

- Rapporti -

I rapporti tra il Comune e la Fondazione sono tenuti, per quanto concerne l'esecuzione della presente convenzione, dal Presidente della Fondazione, Prof. Bruno Germano, dal Direttore della Fondazione, Dott.ssa Giulia Radin e dal Segretario comunale, Sig.ra Judith Villaz.

Articolo 12

- Comunicazione e pubblicità -

La Fondazione si impegna a riportare e a far riportare obbligatoriamente su tutti i materiali e gli strumenti informativi e pubblicitari, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1828/2006, gli emblemi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'indicazione del fondo pertinente, ovvero il FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale, l'indicazione del Programma, nel caso specifico Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia/Francia Alcotra 2014/2020, di cui si deve riportare anche il logo.

Articolo 13

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, la Fondazione dovrà attenersi a quanto segue:

- utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al Comune entro sette giorni dall'accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- dare immediata comunicazione al Comune ed alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- esplicitare nella documentazione contabile il Codice CUP I26J16000970007 relativo al progetto FAMILLE À LA MONTAGNE;
- inviare unitamente alle rendicontazioni periodiche di spesa tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo e, in particolar modo, quelli relativi alla filiera delle imprese.

Articolo 14

- Responsabilità -

La Fondazione è diretta responsabile dell'attività in oggetto, ovvero di quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione.

Articolo 15

- Clausola compromissoria -

Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell'esecuzione della convenzione e, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della stessa, a cercare una soluzione in via amichevole. Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le Parti dichiarano competente il Foro di Aosta.

Articolo 16

- Registrazione -

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico della Fondazione. Trattandosi di scrittura privata non autenticata le spese di registrazione, come previsto dal D.P.R. n. 131/1986 saranno dovute solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la registrazione.

Articolo 17

- Privacy -

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali nell'ambito del presente



accordo, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente. Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione juris et de jure dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Articolo 18

- Comunicazioni -


Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), telegramma oppure lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata come segue:

I. per il Comune: Comune di Morgex – Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 Morgex (AO)

II. per la Fondazione: Fondazione “Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus”- Place de l'Archet, 6 - 11017 Morgex (AO)

oppure presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle disposizioni del presente articolo 18.

Sottoscritto a Morgex, il 8 maggio 2017

<p>FONDAZIONE "Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS"</p> <p>Il Presidente (Bruno GERMANO)</p> 	<p>COMUNE DI MORGEX</p> <p>Il Sindaco (Lorenzo GRAZIOLA)</p> 
---	---